

VISTO



Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,
	concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
	diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
	testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
	di ogni ordine e grado;

VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
	modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
	pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei
	concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA	la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;						
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,						

concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed

integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 226/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e

donna";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative

vigenti";

VISTO il D.P.R. n. 19/2016, e successive modifiche ed integrazioni, concernente

> "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D. Lgs. n. 59/2017 concernente "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola

secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della





professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO

il D.M. n. 259/2017 che ha disposto la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria previste dal citato D.P.R. n. 19/2016;

VISTO

il decreto-legge n. 126/2019 "Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

VISTO

il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 (come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112) ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

VISTO

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTI

gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, e in particolare l'articolo 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR" convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112;

VISTO

il <u>D.M. n. 205 del 26.10.2023</u> recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi





dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

VISTO il <u>D.M. n. 214 del 24 ottobre 2024</u> che introduce "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106".

VISTO il <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u> che bandisce il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205";

VISTO il <u>D.M. n. 55 del 13 gennaio 2025</u> relativo all' "Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059";

VISTO l'art. 4 del <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u>, che definisce i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale di cui trattasi;

VISTO l'art. 9, comma 1, del <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u>, laddove prevede che la graduatoria comprenda un numero di candidati pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso;

TENUTO CONTO del numero dei posti banditi per la regione Emilia-Romagna per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino -, pari a n. 12 posti;

VISTO il proprio decreto n. 216 dell'11.3.2025, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino;

VISTI gli atti adottati dalla Commissione esaminatrice;

VISTA la graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice, conformemente a quanto disposto dall' art. 9 del <u>D.D.G. 3059 del 10.12.2024</u>;

TENUTO CONTO che, ai sensi del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, all'articolo 1, comma 9-bis è





prevista una riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per una quota pari al 15 per cento dei posti: "fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001";

TENUTO CONTO

che, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del <u>D.M. n. 205 del 26.10.2023</u>, è prevista una riserva di posti pari al 30 per cento in favore di chi, entro il termine di presentazione delle istanze, abbia maturato 3 anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali, negli ultimi 10 anni - la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro;

TENUTO CONTO

che, all'interno del contingente assegnato alla regione Emilia-Romagna, per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino, sono previsti n. 3 posti ai fini della suddetta riserva;

VISTO

il proprio decreto n. 1302 dell'11 settembre u.s., con il quale sono stati approvati la graduatoria di merito e l'elenco degli idonei per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la regione Emilia-Romagna;

VISTO

l'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, in base al quale "con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso";

VISTO

quanto previsto dall'art. 12 al comma 1 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 in ordine alla composizione della graduatoria che prevede un numero di soggetti pari al numero dei posti a bando "fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.";





TENUTO CONTO

che nell'allegato A del D.M. n. 137 dell'11 luglio u.s. è precisato che "In caso di rinunce, la reintegrazione della graduatoria di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 avviene con riferimento alla medesima categoria cui appartiene l'aspirante rinunciatario (vincitore per merito o per tipologia di riserva). Le graduatorie degli idonei di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 vengono determinate con esclusivo riferimento alle posizioni per merito.";

VISTI

i propri decreti n. 1390 del 30.9.2025 e n. 1463 del 21.10.2025, con i quali si è proceduto all'integrazione della graduatoria di merito a seguito di rinunce alla proposta di nomina;

VISTI

gli esiti delle procedure di nomina e la rinuncia di 1 ulteriore candidato vincitore risultante a questo Ufficio alla data odierna con riferimento alla classe di concorso A011;

VISTO

l'elenco, compilato dalla Commissione giudicatrice, dei candidati che hanno sostenuto la prova orale ma non rientranti nella graduatoria di merito, corredato dei relativi punteggi della prova medesima e della valutazione dei titoli;

VISTA

la necessità di procedere all'inserimento nella graduatoria di merito di 1 candidato per procedere con l'integrazione della stessa;

VISTO

che la procedura di integrazione della graduatoria di merito così come effettuata dal sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito individua quale sostituto del candidato vincitore rinunciatario 1 candidato idoneo;

TENUTO CONTO

in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, delle previsioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1 La graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per la regione Emilia-Romagna di cui all'allegato 1 del D.D.G. n. 1302 dell'11 settembre u.s., è integrata con il candidato di cui all'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento.





- Art. 2 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.
- Art. 3 Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.D G. 3059/2024, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questa Direzione Generale ed è tramesso al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- Art. 4 La graduatoria, con l'indicazione delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate sarà pubblicata, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali, nella prevista area riservata ai partecipanti alla procedura concorsuale sulla piattaforma dedicata nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito, conformemente a quanto previso dell'art. 35 comma 5 quinquies del D.lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale Bruno E. Di Palma





Allegato 1 - D.D.G. 3059/2024 – Integrazione graduatoria di merito scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino - per la regione Emilia-Romagna

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250
21	GALASSI	CARLOTTA	96	96	20,25	212,25